

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MURINEDDU, SALVATO, ROGNONI,
BARRILE, BERTONI, CORTIANA, DE ANNA, DI PIETRO,
LAVAGNINI, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, MELONI,
MIGNONE, NIEDDU, PAGANO, PIATTI, SENESE,
SQUARCIALUPI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997

Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di
malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e
familiari e deducibilità ai fini dell’IRPEF delle retribuzioni
loro corrisposte

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro della ristrutturazione dello stato sociale, non può essere sottaciuta la condizione di quelle numerose famiglie che sono oberate dalla presenza di anziani non autosufficienti, o non del tutto in grado di provvedere ai propri bisogni circa l'alimentazione o la conduzione della casa.

Inoltre non si può non sottolineare la grave situazione dei minori affidati, prima e dopo la sentenza di divorzio, ad un solo coniuge che molto spesso è impegnato in un lavoro extra casalingo per provvedere al proprio mantenimento e a quello della prole.

Date queste condizioni, la vita dei bambini il più delle volte è soggetta a disagi rilevanti. Questi minori sono spostati, per esigenze di tutela, da una casa all'altra, sistemati presso nonni, zii, parenti o altri, e sono definiti significativamente dai sociologi «bambini-fagotto».

Anche la famiglia cosiddetta «normale» vede sempre più frequentemente entrambi i coniugi impegnati in un lavoro esterno per cui i soggetti che meritano più attenzione, quali i bambini, gli adolescenti e gli anziani sono esposti alla solitudine e, qualche volta, all'abbandono per parecchie ore.

In tali circostanze si fa ricorso abitualmente alla collaborazione familiare che costituisce una valida risposta alle necessità educative, affettive e di vigilanza, nonché di apporto alla corretta nutrizione dei membri della famiglia e all'igiene dell'ambiente domestico.

La collaborazione familiare, quindi, non può essere considerata un lusso di famiglie facoltose, ma una risposta sociale ai numerosi bisogni che emergono all'interno della famiglia.

L'istituto della collaborazione familiare è un fenomeno largamente diffuso e soddisfa completamente la domanda. Le persone impegnate sono prevalentemente donne. D'altra parte non si possono affrontare i problemi della disoccupazione, del lavoro femminile e del lavoro degli immigrati ignorando i diritti di queste categorie di lavoratori, nelle quali sono compresi anche gli assistenti domiciliari formati dai numerosi corsi professionali finanziati dalle regioni e universalmente considerati gli «angeli» di tante veglie e di tanti dolori, sia per il sollievo prodotto alla solitudine della vecchiaia sia per il lenimento della sofferenza dei malati terminali.

La collaborazione familiare è, in sostanza, l'unica via praticabile oggi e in futuro, per contenere il costo dei servizi sociali senza ridurne la qualità; anzi, essa consente di migliorare il livello di quest'ultima, in quanto permette alla persona di rimanere nella società naturale in cui è inserita, evitando gli effetti dolorosi e spesso insopportabili dello sradicamento.

Ciò nonostante i collaboratori familiari sono ancora pesantemente discriminati per via del negato trattamento economico in caso di malattia. Le famiglie che vi fanno ricorso, a loro volta, sono gravate da oneri previdenziali insostenibili.

La concessione di una indennità di malattia ai collaboratori familiari verrebbe incontro alle necessità primarie di centinaia di lavoratori italiani ed extracomunitari i quali, in caso di infermità, si trovano quasi sempre di fronte alle seguente penosa alternativa: o celare la malattia e continuare a lavorare, oppure rischiare la perdita del posto di lavoro e farsi curare. Entrambe le soluzioni, oltre che ingiuste, comportano per il lavoratore, come per la collettività, danni econo-

mici rilevanti, compresi gli ovvi incrementi di spese sanitarie di ospedalizzazione.

La funzione dei collaboratori familiari extracomunitari, poi, è rappresentata efficientemente nell'opera di A.R. Zolberg dove si dice che le caratteristiche che rendono utili gli immigrati come lavoratori li rendono al tempo stesso inaccettati come membri della società. Da qui il paradosso «*wanted but not welcome*», desiderati, ma non accolti, quale espressione della contraddizione tra la desiderabilità della loro presenza come soggetti economici e indesiderabilità della loro presenza da un punto di vista sociale.

Questo disegno di legge vuole porre fine alla incongruenza di cui sopra, che contrasta apertamente con il dettato dell'articolo 3 della Carta costituzionale. Essa peraltro è conforme alla richiesta della Commissione nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna di rendere possibile la detrazione dal reddito della spesa corrisposta per l'aiuto domestico alla donna lavoratrice.

Che questo indirizzo legislativo risulti patrimonio acquisito della classe politica e del Governo si evince dalla deliberazione adottata il 29 novembre 1995 dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati (primi firmatari gli onorevoli Guerzoni e Visco), con la quale si auspica un provvedimento che contempra la deducibi-

lità ai fini IRPEF degli oneri sostenuti dalle famiglie per i servizi resi dai collaboratori domestici.

Alle soglie del terzo millennio la nostra società, che si onora di essere la culla del diritto e il Paese compreso tra i sette più industrializzati del mondo, non può più tollerare che rimangano ancora senza tutela e garanzie i diritti di questi lavoratori.

Compete alla sensibilità e alla cultura sociale di ogni membro del Parlamento impegnarsi per porre fine a questa incivile discriminazione.

La presente proposta, che si compone di tre articoli, mira a produrre un sistema di equità non garantito dall'ordinamento vigente, a riformare alcuni aspetti dell'attuale sistema contributivo, ad attribuire al datore di lavoro la possibilità di dedurre dal reddito almeno una parte dei costi dei collaboratori familiari.

Questi benefici effetti tra cui, in particolare, l'aumento delle entrate fiscali e la possibilità di effettuare controlli incrociati sull'evasione fiscale, oltre a rispondere ad un interesse di carattere generale, compensano gli oneri derivanti dall'applicazione della legge. Laddove la suddetta compensazione, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge, dovesse mancare, è prevista un'apposita copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prestazioni economiche di malattia)

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) economiche, consistenti in una indennità giornaliera».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono modificate le aliquote contributive in relazione alla concessione delle prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, numero 7-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, come aggiunto dalla presente legge.

Art. 2.

(Deducibilità del reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari».

2. I contributi previdenziali ed assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti degli addetti ai servizi domestici e familiari sono

deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, 50 miliardi per l'anno 1999 e 60 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

